

# RIFLESSIONI SUL DANNO PSICHICO

di Paolo Vinci

## **Premesse “semantiche” ed individuazione della fattispecie**

Prima di parlare di “*danno psichico*”, occorre in primo luogo effettuare una premessa ed una riflessione ermeneutica sul termine.

La premessa consiste nell’impegno propostomi di non parlare del danno esistenziale per tre ordini di ragioni: perché mi sembra opportuno lasciare tutta la scena di questa discussa emergente categoria di danno ai genitori dello stesso Cendon-Ziviz ed ai loro cari “discepoli”; perché non voglio entrare nella guerra tra Guelfi e Ghibellini sull’esistenza, o meno, della emergente nuova categoria; infine, perché ritengo la materia a me assegnata certamente più interessante e, con l’innegabile conforto di dottrina e giurisprudenza, meglio delineata e definita.

Quanto alla riflessione ermeneutica, v’è da rilevare che, essendo la psicologia la scienza che studia l’attività psichica, il comportamento e la personalità dell’uomo psico-somaticamente sano e la psichiatria, invece, quella scienza che studia la psicopatologia, va da sé che occorre parlare di “danno psichico” e non di “danno psicologico” se si vuole rimanere immuni da ogni censura sul piano squisitamente semantico.

Molti operatori ed addetti del settore continuano indistintamente a parlare di danno psichico e di danno psicologico senza differenza, mentre non v’è dubbio che il danno psichico sia ontologicamente e strutturalmente diverso dal danno psicologico, in quanto diverse sono le discipline scientifiche che lo riguardano. Una cosa è lo psichiatra ed un’altra lo psicologo, così come una cosa è la psichiatria ed un’altra la psicologia.

La psicologia è infatti una materia che ben poco ha di medicina, studiando “*l’insieme di quei fenomeni che possono essere direttamente osservati soltanto da colui nel quale si determinano*”; riguardando solo la sintomatologia soggettiva dell’individuo, di difficile analisi da parte dell’esaminatore, sfugge a raffronti e a parametri oggettivi comuni proprio perché non costituenti una patologia.

Il danno psichico, invece, presuppone una patologia, cioè non solo il manifestarsi di una sintomatologia soggettiva, ma anche di una oggettiva, rilevabile con parametri comuni (ad esempio la patologia dissociativa, la fobica, la isterica, la paranoica). Il danno psichico colpisce la psiche o mente, costituita, secondo i canoni classici di psicopatologia, da tre fondamentali facoltà o sfere: conoscitiva, affettivo-istintiva, volitiva.

Elemento fondamentale analitico per la difficile identificazione del danno psichico è, quindi, sia la realtà soggettiva sia quella oggettiva. Il danneggiato e la sua personalità sono elementi correlati ed imprescindibili fino a divenire un’unica entità di valutazione da parte dell’esperto, il quale è tenuto a vagliarli

alla luce del parametro oggettivo. In presenza di danno psichico, tutte le affermazioni del soggetto sono fondamentali ed imprescindibili e concorrono a realizzare, in sede di esame della personalità, quel ragionamento valutativo che conduce al responso.

Si noti la differenza fondamentale, sotto certi aspetti speculare, rispetto al danno fisico, dove fra paziente e tecnico si instaura un mero rapporto di accertamento esterno. Come è facilmente intuibile, si tratta di problema prima di tutto medico - legale, spettando all'esperto il compito di diagnosticare l'alterazione psichica e le caratteristiche di permanenza oppure di temporaneità, cui il giudicante sarà, nella quasi totalità dei casi, vincolato, con riguardo all'estrema specializzazione che il problema comporta.

Fondamentale è il ruolo del consulente che deve accertare l'esistenza, o meno, della lesione psichica. Deve accertare se il danneggiato ha subito o meno una compromissione, una menomazione, una riduzione della sua capacità di intendere e di volere; se, in sostanza, il suo mondo è ancora quello di prima. Molto spesso, la perizia viene elaborata con superficialità, non facendo emergere molti particolari fondamentali: spesso, il mondo interno di chi soffre, dalla superficialità di chi è aduso a compiere perizie solo su ciò che appare in superficie (una lesione ossea) e che non ha la capacità, l'esperienza e la sensibilità di accertarne una tanto recondita quanto lacerante. Se il consulente è tenuto a valutare ossa o arti, il suo è un semplice e reale accertamento, snodantesi in un ambito delimitato di facile comprensione, ancorato a facili parametri matematico-oggettivi. Nel danno psichico, invece, il consulente non deve limitarsi all'apparenza, ad analizzare meri fatti, ma deve saperli interpretare, decodificare, porre in relazione, perché il mondo dello psico-leso non è quello che appare, ma è il suo mondo, particolare, spesso profondamente particolare, diverso da quello oggettivamente reale. La lesione, molto spesso, è incardinata in un anfratto recondito della sua mente ed il consulente ha il dovere, ove la stessa sussista, di sceverarla, delinearla e quantificarla. Molto spesso accade anche che il consulente compia l'errore inverso, confondendo una lesione psichica per un'altra che non lo è; questo può avvenire per impreparazione, anche per troppa... "partecipazione" alla problematica del leso (cioè, la scarsa professionalità del medico lo conduce a "sposare" il dolore del periziando e quindi a sopravvalutare una mera sofferenza dell'animo, facendola assurgere a patologia).

Il consulente, in ogni caso, deve ricordarsi di essere un mero ausiliario del Giudice, al quale non può e non deve sostituirsi e al quale deve limitarsi a fornire elementi tecnici che gli rendano possibile una più equa decisione, con un'attività volta esclusivamente a rendere più visibile la linea di demarcazione che distingue questa categoria di danno psichico da quello morale, partendo dalla valutazione dell'esistenza o meno di una patologia.

Se c'è lesione organica cerebrale, permanente ed irreversibile, c'è danno psichico. Altrimenti no! Non è sufficiente la c.d. *lesione della dignità offesa*, il mero turbamento dell'animo, il peggioramento della qualità della vita, ma occorre l'esistenza di una patologia permanente irreversibile; se i contorni non sono ben definiti e rimangono sfumati, si versa, direi meglio si retrocede, nella fattispecie del danno morale. C'è danno psichico se v'è lesione psichica irreversibile; c'è danno morale se v'è solo mero turbamento d'animo.

In sostanza, il danno psichico è «*un danno che non sia puramente morale e cioè riconducibile unicamente alla sofferenza soggettiva ed al dolore che possono conseguire ad un trauma fisico o psichico e che non sia neppure un danno organico e cioè consistente in una menomazione derivante dalla lesione oggettiva di una parte dell'organismo*».

Trattasi di danno inteso come “una compromissione durevole ed obiettiva che riguardi la personalità individuale nella sua efficienza, nel suo adattamento, nel suo equilibrio, come un danno consistente, non effimero né puramente soggettivo, che si crea per effetto di cause molteplici e che, anche in assenza di alterazioni documentali dell'organismo fisico, riduce in qualche misura le capacità, le potenzialità, le qualità della vita della persona”.

Dal contenuto della riportata definizione appare con chiarezza che si è in presenza di una prospettazione di carattere medico - legale, riferentesi ad una compromissione permanente ed irreversibile attinente al settore psichico dell'individuo.

La dottrina medico - legale rileva che il risentimento psichico è componente costante di ogni stato menomativo, poiché “la salute psichica va equiparata a quella fisica”.

\* \* \* \* \*

### **Fondamento dottrinario della fattispecie**

Il fondamento costituzionale del danno psichico è il bene alla salute psichica, così come delineato dalla stessa sentenza della **Corte di Cassazione n. 13340 del 29.11.99** (“*Il danno biologico può sussistere non soltanto in presenza di una lesione che abbia prodotto postumi permanenti, ma anche in presenza di lesioni che abbiano causato uno **stress psicologico***”).

A dire il vero, già una sentenza della **Corte d'Appello di Modena del 20.12.1913** accennava, per la prima volta, a questa categoria di danno, delibando in merito al caso di un viaggiatore che stava per rotolare fuori dalla portella di un treno in movimento per un'incauta manovra del capostazione. Il danno veniva risarcito per le conseguenze psichiche, accertate che quel fatto aveva prodotto nella mente del danneggiato.

Ma, molto più recentemente, meno di vent'anni fa, il prof. Cendon, parlava di "danno psichico", sotto due diverse tematiche: il danno conseguenza del danno fisico ed il danno autonomo; quest'ultima fattispecie non è altro che quella antesignana dell'attuale (da alcune parti pretesa) categoria del danno esistenziale.

Nel 1994, la **Corte Costituzionale**, con la **sentenza n. 372/94** ha indicato la possibilità di "riconoscere il danno biologico per la morte del congiunto quando esso sia stato tale da determinare nei familiari dello stesso, a cagione delle loro condizioni di fragilità psichica, un'alterazione di carattere permanente ed irreversibile". La decisione della Corte Costituzionale n. 372/94 conclude che: "il danno alla salute è qui il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico, che sostanzia il danno morale soggettivo, e che in persone predisposte da particolari condizioni (debolezza cardiaca, fragilità nervosa), anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato d'angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente".

Questa sentenza è innovativa in quanto in un contesto "provinciale" come quello italiano, è sempre difficile che si radichi qualcosa di nuovo. In ogni campo come nel diritto. Se il quasi ventennale travaglio giurisprudenziale e dottrinario ha partorito, in tema di danno biologico, dopo tanti aborti, una **legge** distonica ed osteggiata come la **n. 57/2001**, la quale non piace agli utenti da un lato ed alle Compagnie dall'altro (obiettivamente e giustamente queste ultime vorrebbero limitare il rischio, contenuto nel comma IV dell'art.5, di decuplicazioni risarcitorie- qui il legislatore per evitare l'incostituzionalità ha detto tutto ed il contrario di tutto!) un analogo calvario, prima di un radicamento legislativo e comunque dottrinario, subiscono tutte quelle figure di danno non contemplate nella rigorosa "tripartizione biologico – patrimoniale - morale" nata con la celeberrima **sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale**. Ed indubbiamente il danno psichico, ovviamente sempre se esistente, paga il dazio del costituire un danno innovativo, certamente nuovo, sotto certi aspetti sovrapponibile - ma solo apparentemente – ad altre figure iconoclasticamente riconosciute.

Solo di recente, grazie alla pronuncia del '94, incomincia ad essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per i congiunti che hanno subito, a causa della provocata morte di un loro congiunto, un danno autonomo psichicamente rilevante. In questa sede, riveste un ruolo fondamentale il nesso causale tra evento e danno e soprattutto il rapporto tra lo stato originario del soggetto psichiatricamente leso prima della morte del congiunto e quello successivo all'evento pur rilevandosi che ciascuno "ha diritto all'integrità della propria salute fisiopsichica così com'è, sia che goda della proverbiale salute di ferro, sia che soffra di più fragile equilibrio psichico".

Sentenza fondamentale in materia, è quella della **III Sezione Civile della Corte di Cassazione, la n. 4783/2001**, *“Nel danno psichico non è solo il fatto durato a determinare la patologia, ma è la stessa intensità della sofferenza e della disperazione”*. La sentenza ammonisce che *“se è esatto dire...che il danno biologico è la lesione dell'integrità fisica e psichica medicalmente accertabile, allora è alla scienza medica che occorre affidarsi per la determinazione dei casi clinici, delle malattie e degli esiti invalidanti sia per il danno fisico (dove è il soma ad essere materialmente considerato) sia per il danno psichico (che considera la mente umana, sia neurologicamente, sia clinicamente, sia nelle sue funzioni esistenziali essenziali)”*. Il nucleo del problema che poi costituisce l'aspetto più innovativo della citata sentenza è costituito dal *“principio del risarcimento integrale del danno morale che non solo è il pretium doloris o il prezzo del patema d'animo transeunte (una sorta di danno da lutto), ma è la valutazione della lesione della stessa dignità umana, tanto più fondamentale quanto più la sofferenza morale attiene agli effetti dell'integrità di una famiglia numerosa e solidale”*.

\* \* \*

### **Autonomia categorica e . . . de iure condendo**

Quest'ultimo aspetto schiude l'orizzonte ad un problema fondamentale ed imprescindibile, mai così attuale come oggi: quello della individuazione della nuova *autonoma categoria del danno psichico*, in un contesto particolarmente controverso quale quello attuale; conseguentemente quello della sua quantificazione.

Credo che Dottrina e Giurisprudenza indipendentemente da un probabile intervento del legislatore sull'art. 2059 c.c., intervento obiettivamente necessario, debbano essere più chiare sulle definizioni dei c.d. danni emergenti e sullo stesso ambito di applicabilità dell'art.2059 c.c.; infatti, la Cassazione fino a qualche tempo fa era letteralmente granitica sull'interpretazione della fattispecie della norma e sugli stessi limiti di applicabilità, mentre oggi è esattamente ambivalente, denunciando, con innumerevoli sentenze, la fleibilità dei limiti della norma. Se è vero che è difficile abbandonare due secoli di storia giuridica che ha stigmatizzato gli ambiti, peraltro marcati, del diritto patrimoniale e di quello non patrimoniale, è altrettanto indubbio che nel diritto positivo di recente c'è stata, come riferisce l'amico prof. Franzoni, *“una scollatura tra diritto normativo e diritto vivente”*. Occorre quindi ridisegnare una fetta del diritto privato italiano, che preveda al centro la persona umana, allo stesso modo con cui il codice del 1865 fece con la proprietà e quello del 1942 con i contratti. Solo così si potrà avere certezza del diritto, evitando il disordine risarcitorio attuale, individuando le figure risarcitorie senza rischi di incostituzionalità e ridando giusto valore alla persona umana.

Del resto, sin dal tempo della *Lex Aquilia* era riconosciuta all'humus che poi ebbe, secoli dopo, ad alimentare la fattispecie dell'art.2059 c.c. una valenza di sanzione privata, un'ulteriore forma di riparazione della gravità offensiva che il reato ha causato sul soggetto leso.

Oggi più che mai, con l'avvento dell'Europa, occorre mirare ad un diritto risarcitorio veramente europeo, che contempra un giusto risarcimento per ogni categoria di danno, ivi compresi danni emergenti, sempre se provati, guardando alla persona umana ed alla sua dignità, al giusto ristoro per una lesione patita e per una capacità compromessa, senza decuplicazioni e/o speculazioni. Appunto, in un contesto Europeo.

Come ammoniva Benedetto Croce, ciascuno di noi ***“cerchi di essere filius temporis e non filius loci”***.

Vicenza, 10 giugno 2002.